Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1984.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.500 miliardi, elevati a lire 5.000 miliardi con successivo decreto ministeriale 4 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 ottobre 1983;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D. P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° ottobre 1985 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - decreti ministeriali 16 settembre e 4 ottobre 1983 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna, numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° aprile 1984 a quella 1° ottobre 1985; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° ottobre 1985 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - decreti ministeriali 16 settembre e 4 ottobre 1983 ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . , ... a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posi-

zione N. . . . . (4ª Serie) ». Al centro del titolo, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 1985 », anno di scadenza dei buoni in questione. A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° ottobre 1985 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse e quinquennale. Il pagamento di esse viene affettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° ottobre 1985. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° aprile 1984, a quello n. 4, di scadenza 1° ottobre 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 17% - di scadenza 1° ottobre 1985 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° aprile 1984 al 1° ottobre 1985) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righe, la leggenda: « Leggi 7/8/1982, n. 526 - e 26/4/1983, n. 130 e, lungo il lato destro, l'altra « Decreti Ministeriali 16/9 e 4/10/1983 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 17% » e « di scadenza 1° ottobre 1985 ». Sul prospetto di ciascun tagliando, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 1985 », anno di scadenza dei buoni in questione.

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985 e da un foglio contenente i compartimenti riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti

disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due per ogni colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° aprile 1984 a quello 1° ottobre 1985. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del - Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° aprile - e dal 1° ottobre di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione " con " ovvero " senza ") deposito del certificato di - esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato:

« La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni - anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate: conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1984
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 104

(1408)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1984.

Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, riguardante l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione in data 4 novembre 1983;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare i contenitori di banda stagnata destinati a venire a contatto con gli alimenti e di fissare limiti di contaminazione da piombo degli alimenti inscatolati in recipienti di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo;

Considerato che tale disciplina viene adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato a titolo cautelativo e pertanto il superamento del limite fissato non può essere interpretato, senza ulteriore valutazione, come indice di nocività;

Visto il verbale in data 20 dicembre 1983 della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della citata legge n. 283/1962;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 ed 8;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Gli oggetti in banda stagnata destinati a venire in contatto con gli alimenti, disciplinati dal presente decreto devono essere preparati esclusivamente con i materiali previsti nell'allegato I alle condizioni fissate.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 7.

Le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale sopracitato si applicano anche ai materiali utilizzabili per la produzione degli oggetti riportati nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

E' consentita l'utilizzazione di contenitori di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo per l'inscatolamento degli alimenti riportati nell'allegato II a condizione che il contenuto totale di piombo negli alimenti non superi le quantità fissate per ciascuno di essi nell'allegato stesso.

Art. 3.

L'idoneità degli oggetti disciplinati dal presente decreto a venire a contatto con gli alimenti deve essere accertata secondo le modalità descritte nell'allegato III.

Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi riportati nell'allegato III.

Art. 4.

Fino al 31 agosto 1984 è consentita l'utilizzazione di materiali ed oggetti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. E' concesso un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento di alimenti già inscatolati o che saranno inscatolati nei contenitori di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai materiali, agli oggetti ed alimenti, che pur non avendo le caratteristiche del presente decreto, rispondano alle norme preesistenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO I

CONTENITORI IN BANDA STAGNATA

MATERIALI UTILIZZABILI

Condizioni e limitazioni d'impiego

A) *Lamiera in banda stagnata:*

	Condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego
a) acciaio di base .	Deve essere conforme ai valori massimi percentuali seguenti: C = 0,15; P = 0,025; Cu = 0,20; Mn = 0,60; S = 0,05; Si = 0,08
b) rivestimento di stagno . .	Lo stagno impiegato deve avere un grado di purezza minimo del 99,75%.
B) *Lubrificanti* .	Olii vegetali di tipo alimentare e di-ottile-sebacato: in quantità non superiore a 10 mg/m².
C) *Vernici* . .	Conformi all'allegato II, sezione 1, del decreto 21 marzo 1973, e successive modificazioni.

I contenitori in banda stagnata, tal quali o verniciati, devono essere fabbricati secondo buona tecnica di produzione.

Per la preparazione dei contenitori che comportino giunzioni laterali, queste devono essere realizzate mediante saldatura per fusione o aggraffatura meccanica, o lega saldante stagno-piombo o stagno puro, o aggraffatura con ermetizzante o collante interposto.

ALLEGATO II

LIMITI DI PIOMBO TOTALE

(espressi in mg/kg) negli alimenti, contenuti in recipienti di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo

	Condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego	
Conserve e semiconserve di prodotti a base di carne ovvero costituiti prevalentemente da carne o da derivati di carne	1,25	1,50
Conserve e semiconserve di pesce	1,25	1,50
Conserve di molluschi eduli lamellibranchi	2,00	2,50
Conserve di molluschi gasteropodi	1,50	2,00
Conserve di crostacei . .	2,50	3,00
Condimenti vari a base di pesce e di carne . .	1,25	1,50
Condimenti vari a base di molluschi	2,00	2,50
Conserve vegetali . . .	1,20	1,40
Pomodori pelati . . .	1,25	1,50
Concentrati di pomodoro (1)	1 + 0,25 Brix / 5,2	1,25 + 0,25 Brix / 5,2
Frutta in conserva e succo di limone	1,00	1,20
Succhi di frutta	0,40	0,50
Succhi di frutta concentrati (1)	0,20 + 0,20 Brix / 10	0,30 + 0,20 Brix / 10
Bibite analcooliche . . .	0,20	0,30
Birra	0,20	0,30
Creme spalmabili a base di fegato, costituite prevalentemente da fegato	2,00	2,50
Creme spalmabili a base di pesce	1,25	1,50
Creme spalmabili a base di crostacei	1,25	1,50
Creme spalmabili a base di carne	1,25	1,50
Estratto di lievito (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567)	1,25	1,50
Melasso di barbabietola e/o di canna	1,25	1,50
Paste farcite e minestre	1,00	1,25
Burro	0,20	0,30
Vino (2)	0,30	0,30
Latte condensato	0,30	0,40

Nel limite fissato nella prima colonna devono rientrare 4 confezioni su 5 analizzate: una confezione non deve superare il limite indicato nella seconda colonna.

(1) Il limite viene fissato tenendo conto della concentrazione. I mg/kg di piombo tollerabile sono ricavati con la formula indicata.

(2) Per il vino le cinque confezioni devono rientrare nel limite previsto di 0,30.

ALLEGATO III - *A*

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

Il prelevamento deve essere effettuato, dopo aver individuato la partita, da materiali, contenitori o confezioni giacenti in più punti.

A) *Verifica della corrispondenza dei materiali o contenitori alle caratteristiche di cui all'allegato I.*

Il campione deve essere costituito da 25 contenitori nel caso di recipienti preformati o da 25 provini ricavati da 5 fogli, da suddividere in 5 aliquote, ciascuna costituita da 5 contenitori o provini di banda stagnata.

Nel caso di contenitori destinati alle prove di cessione per la determinazione della migrazione globale, tenuto conto che devono essere effettuate 4 prove (con acqua, acido acetico, etanolo ed olio) in relazione ai diversi tipi di alimenti con cui potrebbero venire in contatto, il campione deve essere costituito da 100 contenitori preformati o da 100 provini ricavati da 5 fogli, da suddividere in 5 aliquote ciascuna costituita da 20 contenitori o provini.

B) *Verifica della corrispondenza delle confezioni alle caratteristiche di cui all'allegato II.*

Il campione deve essere costituito da 25 confezioni da suddividere in 5 aliquote, ciascuna costituita da 5 confezioni.

Per prelevamenti alla produzione il campione deve essere costituito da venti confezioni suddivise in quattro aliquote, ciascuna costituita da 5 confezioni.

ALLEGATO III - *B*

DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE ORGANICA GLOBALE DA CONTENITORI IN BANDA STAGNATA VERNICIATI.

1. *Campione di prova.*

La prova va effettuata su 5 contenitori uguali lavati con acqua distillata e lasciati asciugare. Nel caso di alimenti dei tipi I/a, I/b, III e IV, i contenitori vengono riempiti raso bordo con il solvente simulante prescelto, precondizionato alla temperatura di prova, avendo cura di eliminare per

quanto possibile l'aria residua; si procede immediatamente alla chiusura degli stessi con i rispettivi coperchi mediante aggraffatura meccanica. I contenitori, così riempiti e sigillati, vengono posti nelle condizioni di contatto (temperatura e durata), tra quelle previste dall'allegato IV, punto *A*, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, in rapporto alle reali condizioni di impiego (riempimento, eventuali trattamenti termici, conservazione).

Nel caso di alimenti del tipo II e III la prova viene effettuata su provini ottenuti dai contenitori medesimi (decreto ministeriale 3 agosto 1974 - allegato *A*).

2. *Modo di operare.*

Nel caso di alimenti dei tipi I/a, I/b, III o IV, il liquido di cessione acquoso proveniente dai contenitori esaminati viene riunito in becher ed avaporato completamente su bagnomaria o sotto epiradiatore. Nello stesso becher si aggiungono poi 50 ml di cloroformio per sciogliere completamente il residuo organico. Dopo il raffreddamento, il liquido cloroformico viene filtrato su filtro da quantitativa in capsula tarata e quindi evaporato completamente e la capsula è portata a peso costante. Effettuare parallelamente una prova in bianco evaporando 50 ml di cloroformio e sottrarre il peso di questo residuo per correggere *e*.

Calcolo: la migrazione organica globale è calcolata con la formula:

$$Q = \frac{e}{s} \cdot \frac{a}{v} \cdot 1000$$

dove:

Q = risultato espresso in p.p.m.

e = peso del residuo globale in mg.

s = superficie messa in contatto con il solvente simulante in dm^2 (totale dei contenitori esaminati)

a = superficie reale dei contenitori esaminati in dm^2

v = volume reale dell'alimento in contatto con i contenitori esaminati, espresso in g di acqua.

ALLEGATO III - *C*

METODO PER LA DETERMINAZIONE DI PIOMBO, FERRO E STAGNO

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo permette di determinare il piombo, il ferro e lo stagno in alimenti conservati in contenitori di banda stagnata.

2. *Principio del metodo.*

La determinazione dei metalli è eseguita mediante spettrofotometria di assorbimento atomico sul campione opportunamente preparato previo incenerimento.

3. *Reattivi.*

Tutti i reattivi adoperati devono essere certificati per il contenuto in tracce metalliche.

3.1 Acqua bidistillata.

3.2 Acido nitrico 65 % (d = 1,400).

3.3 Acido cloridrico 37 % (d = 1,18).

3.4 Soluzione di piombo a titolo noto (1000 mg/litro): sciogliere g 1,598 di piombo nitrato ($Pb(NO_3)_2$) in acido nitrico all'1 % (v/v) e portare a volume di 1 litro con lo stesso acido.

3.5 Soluzione di ferro a titolo noto (1000 mg/litro): sciogliere g 1,000 di ferro elettrolitico in 50 ml di acido nitrico diluito (1 + 1) e portare a volume di 1 litro con acqua bidistillata (3.1).

3.6 Soluzione di stagno a titolo noto (1000 mg/litro): sciogliere g 1,000 di stagno metallico in 100 ml di acido cloridrico (3.3) e portare a volume di 1 litro con acqua bidistillata.

4. *Apparecchiatura:*

4.1 Omogeneizzatore.

4.2 Trituratore.

4.3 Capsula di platino a fondo piatto (Ø cm 10 circa).

4.4 Piastra riscaldante termoregolabile.

4.5 Forno a muffola.

4.6 Spettrofotometro di assorbimento atomico, munito di lampada al deuterio per la correzione degli assorbimenti non specifici, equipaggiato con camera di atomizzazione e bruciatore a fiamma e forno di grafite.

4.7 Lampade a catodo cavo o a scarica di radiofrequenza, specifiche per piombo, ferro e stagno.

4.8 Vetreria varia (decontaminata).

5. *Modo di operare*

5.1 Preparazione del campione.

5.1.1 Incenerimento in muffola: g 5 ± 0,01 di campione accuratamente omogeneizzato e pesato in capsula di platino (4.3) vengono sottoposti ad essiccamento e quindi a carbonizzazione su piastra riscaldante (4.4) in maniera lenta e graduale al fine di evitare perdite per proiezione di materiale. Il residuo carbonioso, trasferito in muffola (4.5), viene incenerito per almeno 10 ore alla temperatura di 420 ± 10°C.

Dopo tale trattamento le ceneri devono risultare perfettamente bianche.

Nel caso contrario il residuo, trattato con poche gocce di HNO_3 (3.2) e nuovamente essiccato, viene sottoposto ad un nuovo ciclo di incenerimento per almeno 4 ore.

Le ceneri, riprese con 1 ml di HNO_3, vengono riscaldate fino a completa dissoluzione, trasferite in un palloncino tarato da 25 ml e portate a volume con acqua bidistillata (3.1).

5.2 Determinazione mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.

5.2.1 Piombo.

5.2.1.1 Sistema: forno a grafite - λ = 283,3 nm.

Fra le possibili condizioni operative si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

slit 0,7;
sorgente HCL 10 mA;
sorgente EDL 10 watts;
stadio di essiccamento 120°C - 25" - rampa 30";
stadio di incenerimento 300°C - 25" - rampa 10" (I);
stadio di incenerimento 450°C - 20" - rampa 10" (II);
stadio di atomizzazione 2500°C - 8".

5.2.1.2 Preparazione della retta di taratura con il metodo delle aggiunte standard.

Tre aliquote da 5 ml della soluzione del campione (5.1.1), vengono poste rispettivamente in 3 palloncini tarati da 10 ml ed addizionate rispettivamente di 0-1-2 ml di una soluzione standard di piombo contenente 200 µg/litro dell'elemento, ottenuta per diluizione opportuna della soluzione di riferimento (3.4).

(N.B. Se la soluzione del campione (5.1.1) ha un contenuto in piombo superiore a 0,1 mg/l, diluire convenientemente).

Si porta a volume con acqua bidistillata.

Le soluzioni così ottenute risultano addizionate rispettivamente di 0-20 e 40 µg/litro di piombo.

Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura secondo il metodo delle aggiunte standard.

L'intercetta sull'asse delle concentrazioni rappresenta la concentrazione del piombo nella soluzione del campione diluito.

5.2.2 Ferro.

5.2.2.1 Sistema: atomizzazione in fiamma aria/acetilene λ = 248,3 nm.

5.2.2.2 Preparazione della retta di taratura.

Tre aliquote rispettivamente di 5-15-25 ml di una soluzione contenente 10 mg/litro di ferro, preparata per opportuna diluizione della soluzione di riferimento (3.5), vengono poste in 3 palloncini da 50 ml contenenti ciascuno 1 ml di HNO_3.

Si porta a volume con acqua bidistillata. Le soluzioni così preparate contengono rispettivamente 1-3-5 mg/litro di ferro.

Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura. Si misura quindi l'assorbanza della soluzione del campione e se ne ricava la concentrazione dalla retta di taratura.

5.2.3 Stagno.

5.2.3.1 Sistema: atomizzazione in fiamma N_2O/acetilene — λ = 286,3 nm.

5.2.3.2 Preparazione della retta di taratura.

Tre aliquote rispettivamente di 1-2,5 e 5 ml di soluzione di riferimento (3.6) vengono poste in tre palloncini tarati da 50 ml contenenti ciascuno 1 ml di HNO_3 e si porta a volume con acqua bidistillata.

Le soluzioni così preparate contengono rispettivamente 20, 50 e 100 mg/litro di stagno. Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura. Si misura quindi l'assorbanza della soluzione del campione e se ne ricava la concentrazione dalla retta di taratura.

6. *Espressione dei risultati.*

6.1 Concentrazione del piombo.

$$C = \frac{2c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = Concentrazione Pb nel campione (mg/kg).

c = Concentrazione Pb nella soluzione letta allo spettrofotometro (µg/l).

2 = Fattore di diluizione.

p = Peso del campione in g.

Il campione è considerato idoneo se i singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova corrispondono all'allegato II.

6.2 Concentrazione del ferro.

$$C = \frac{c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = Concentrazione Fe nel campione (mg/kg).

c = Concentrazione Fe nella soluzione letta allo spettrofotometro (µg/l).

p = Peso del campione in g.

Il campione è considerato idoneo se la media dei singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova non supera il valore di 50 mg/kg.

6.3 Concentrazione dello stagno.

$$C = \frac{c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = Concentrazione Sn nel campione (mg/kg).

c = Concentrazione Sn nella soluzione letta allo spettrofotometro (µg/l).

p = Peso del campione in g.

Il campione è considerato idoneo se la media dei singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova non supera il valore di 150 mg/kg.

Fermo restando quanto sopra, i singoli campioni non possono superare del 30% il valore sopra indicato.

(1294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 febbraio 1984.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie di piante agricole per la campagna di commercializzazione 1984-85.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 del Consiglio del 14 giugno 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi modificato dal regolamento (CEE) n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L., modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/83 della commissione del 18 maggio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1584/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1984-85 e 1985-86, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980, con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle occorrenti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1984-85;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni regolamentari e ministeriali

L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1984-85, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2.

Importo dell'aiuto comunitario

Per la campagna di commercializzazione 1984-85 il regolamento (CEE) n. 1584/83 ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, nella misura a fianco di ciascuno di esse indicata:

Cereali:

Spelta	E.C.U./q.le	11,0
Riso	»	14,6

Oleaginose e da fibra:

Lino tessile	»	21,6
Lino oleaginoso	»	17,1
Canapa monoica	»	15,6

Foraggere graminacee:

Agrostide canina	E.C.U./q.le	60,8
Agrostide gigantesca	»	60,8
Agrostide stolonifera	»	60,8
Agrostide tenue	»	60,8
Avena altissima	»	51,3
Dactylis o pannocchia	»	41,6
Festuca arundinacea	»	54,0
Festuca ovina	»	32,7
Festuca dei prati	»	32,7
Festuca rossa	»	28,2
Loglio d'Italia	»	16,1
Loglio perenne:		
ad alta persistenza; tardivo o semitardivo	»	26,7
nuove varietà ed altre	»	20,8
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	»	14,6
Loglio ibrido	»	16,1
Fleolo bulboso	»	40,9
Fleolo o coda di topo	»	66,9
Poa dei boschi	»	29,7
Fienarola dei prati	»	29,7
Poa comune	»	29,7

Foraggere leguminose:

Pisello da foraggio	»	—
Favino	»	—
Lupulina	»	24,3
Erba medica (ecotipi)	»	16,2
Erba medica (varietà)	»	26,7
Trifoglio alessandrino	»	35,0
Trifoglio ibrido	»	35,1
Trifoglio incarnato	»	35,0
Trifoglio pratense o violetto	»	38,6
Trifoglio bianco (nano)	»	54,1
Trifoglio bianco (Ladino)	»	54,1
Trifoglio persiano	»	35,0
Veccia comune	»	23,8

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1546/75 il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si basa sul tasso di conversione dell'E.C.U. in lire valido al 1° agosto 1984.

Art. 3.

Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto

In applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1984 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie « sementi di base » e « sementi certificate »;

b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Art. 4.

Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1983 dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1984 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII mezzi di produzione, per la preventiva registrazione.

Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà e presumibile produzione di sementi in natura.

Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Art. 5.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 2, raccolte nel 1984, dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1985: all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI, 1 - Milano per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

b) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1984 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

d) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

e) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo di aiuto.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui ri-

sultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonché la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice, nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.

Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea la dichiarazione di cui al precedente punto 4) del presente articolo è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Art. 6.

Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.

L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente art. 4.

Art. 7.

Penalità

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(1326)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 16 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale l'ambasciatore della Repubblica democratica del Madagascar, S.E. Apolinaire Andriatsiafajato, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 16 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale l'ambasciatore della Repubblica popolare del Congo, S.E. Jean de Dieu Nitoud, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 16 febbraio 1984, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale il nuovo ambasciatore del Regno Tonga, S.E. Sonatane Tu'a Taumoepeau, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1024)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 il sig. Giuseppe Morvillo, agente consolare onorario di Araraquara (Stato di San Paolo), con circoscrizione: Municipio di Araraquara, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 il sig. Otello Badini, vice console onorario in Cuiabà (Stato del Mato Grosso), con circoscrizione: Stato del Mato Grosso, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

(1194)

Rilascio di exequatur

In data 15 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Elaine L. Garland, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma;

Marie D. Burke, console degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Hugues Bernard de la Gatinais, agente consolare onorario, console onorario «ad personam» della Francia a Palermo;

Teodulo Lopez Melendez, console, con il titolo di console generale «ad personam» del Venezuela a Napoli;

Oscar Federico Spinosa Melo, console dell'Argentina a Venezia;

Alan William Shave, console di Sua Maestà Britannica a Milano;

Alberto Arborio-Mella, console onorario, con il titolo di console generale onorario «ad personam», del Principato di Monaco a Torino;

Leonello d'Aloja, console onorario, con il titolo di console generale onorario «ad personam» del Principato di Monaco a Venezia;

Maria Rosario Morino, console onorario del Burundi a Roma;

Andrea Luca Seifert, console onorario della Svizzera a Torino;

Hannes Vogt, console generale della Svizzera a Milano, con circoscrizione anche sulle province di Vercelli ed Aosta.

(977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 13 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1608,60	1608,60	1608,70	1608,60	1608,60	1608,70	1608,60	1608,60	1608,60	—
Marco germanico	621,52	621,52	621,95	621,52	620,90	621,64	621,77	621,52	621,52	—
Franco francese	201,71	201,71	201,60	201,71	201,70	201,75	201,80	201,71	201,71	—
Fiorino olandese	550,19	550,19	550,45	550,19	550,75	550,17	550,15	550,19	550,19	—
Franco belga	30,354	30,354	30,39	30,354	30,30	30,35	30,363	30,354	30,354	—
Lira sterlina	2349,75	2349,75	2350 —	2349,75	2349,60	2350,50	2351,25	2349,75	2349,75	—
Lira irlandese	1898,40	1898,40	1902 —	1898,40	1902,50	1898,95	1899,50	1898,40	1898,40	—
Corona danese	169,80	169,80	170 —	169,80	169,80	169,82	169,85	169,80	169,80	—
E.C.U.	1387,73	1387,73	1387 —	1387,73	1387,40	1387,73	1387,73	1387,73	1387,73	—
Dollaro canadese	1270,50	1270,50	1271 —	1270,50	1269,08	1270,20	1270 —	1270,50	1270,50	—
Yen giapponese	7,203	7,203	7,21	7,203	7,19	7,19	7,195	7,203	7,203	—
Franco svizzero	751,75	751,75	752,50	751,75	751,25	751,62	751,50	751,75	751,75	—
Scellino austriaco	88,248	88,248	88,33	88,248	88,25	88,24	88,233	88,248	88,248	—
Corona norvegese	215,05	215,05	215,25	215,05	215,30	214,97	214,90	215,05	215,05	—
Corona svedese	208,72	208,72	208,25	208,72	208,25	208,63	208,55	208,72	208,72	—
FIM	286,85	286,85	287 —	286,85	287,50	286,92	287 —	286,85	286,85	—
Escudo portoghese	12,35	12,35	12,33	12,35	12,37	12,36	12,38	12,35	12,35	—
Peseta spagnola	10,753	10,753	10,76	10,753	10,75	10,75	10,753	10,753	10,753	—

Media dei titoli del 13 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	96,400
» 6% » » 1970-85	93,500
» 6% » » 1971-86	88,600
» 6% » » 1972-87	84,400
» 9% » » 1975-90	86,350
» 9% » » 1976-91	83,500
» 10% » » 1977-92	86 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	87,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,100
» » » 1-4-1981/86 16%	100,100
» » » 1-6-1981/86 16%	100,300
» » » 1-8-1982/84 19%	100,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,850
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1-4-1981/84	100,025
» » » » 1-6-1981/84	100,050
» » » » 1-5-1982/84	99,975
» » » » 1-6-1982/84	100,075
» » » » 1-7-1982/84	100,150
» » » » 1-8-1982/84	100,275
» » » » 1-9-1982/84	100,375
» » » » 1-10-1982/84	100,125
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,200
» » » » 1-1-1983/85	100,125
» » » » 1-2-1983/85	100,100
» » » » 1-3-1983/85	100,200
» » » » 1-4-1983/85	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-5-1983/85	100,150
» » » » 1-6-1983/85	100,125
» » » » 1-1-1982/86	100,750
» » » » 1-3-1982/86	101,475
» » » » 1-5-1982/86	100,600
» » » » 1-6-1982/86	100,525
» » » » 1-7-1982/86	100,700
» » » » 1-8-1982/86	100,500
» » » » 1-9-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1982/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,225
» » » » 1-12-1982/86	100,200
» » » » 1-7-1983/86	99,50
» » » » 1-8-1983/86	99,475
» » » » 1-1-1983/87	100,200
» » » » 1-2-1983/87	100,325
» » » » 1-3-1983/87	100,700
» » » » 1-4-1983/87	100,200
» » » » 1-5-1983/87	100,025
» » » » 1-6-1983/87	99,975
» » » » 1-7-1983/88	99,875
» » » » 1-8-1983/88	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-4-1984	99,800
» » » 18% 1-4-1984	99,950
» » » 12% 1-10-1984	98,325
» » » 18% 1-1-1985	101,650
» » » 17% 1-5-1985	101,450
» » » 17% 1-7-1985	101,775
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	110,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1608,60
Marco germanico	621,645
Franco francese	201,755
Fiorino olandese	550,17
Franco belga	30,358
Lira sterlina	2350,50
Lira irlandese	1898,95
Corona danese	169,825
E.C.U.	1387,73
Dollaro canadese	1270,25
Yen giapponese	7,199
Franco svizzero	751,625
Scellino austriaco	88,240
Corona norvegese	214,975
Corona svedese	208,635
FIM	286,925
Escudo portoghese	12,365
Peseta spagnola	10,753

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.M. - Consorzio artigianato marmi a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Sagone in data 9 marzo 1976, rep. 20526, reg. soc. 2457;

società cooperativa edilizia Edilsole a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Cigoli in data 17 giugno 1972, rep. 6701, reg. soc. 2069;

società cooperativa edilizia Eva a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Cigoli in data 19 maggio 1977, rep. 9696, reg. soc. 2621;

società cooperativa edilizia Coka a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Cigoli in data 26 febbraio 1976, rep. 8712, reg. soc. 2446;

società cooperativa edilizia C.P.C. - Consorzio provinciale cooperative a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Cigoli in data 18 novembre 1976, rep. 9262, reg. soc. 2532;

società cooperativa agricola zootecnica Prati di Logarghena a r.l., in Filattiera (Massa Carrara), costituita per rogito La Rosa in data 22 marzo 1978, rep. 195, reg. soc. 3656;

società cooperativa edilizia Rondò a r.l., in Fivizzano (Massa Carrara), costituita per rogito Dalle Luche in data 30 maggio 1973, rep. 5230, reg. soc. 2796;

società cooperativa edilizia Spes a r.l., in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 27 dicembre 1976, rep. 20108, reg. soc. 3387;

società cooperativa edilizia Sole-Mare a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 16 ottobre 1963, rep. 114160, reg. soc. 1606;

società cooperativa mista Movimento merci a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Gianaroli in data 1° agosto 1978, rep. 1591, reg. soc. 2830;

società cooperativa edilizia DI.A.CO. a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 17 maggio 1971, rep. 7428, reg. soc. 1985;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavori industriali e servizi Labor a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Ordini in data 22 maggio 1951, rep. 17178, reg. soc. 512;

società cooperativa edilizia Benessere a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Carolis in data 20 febbraio 1973, rep. 106263, reg. soc. 1927;

società cooperativa mista polisportiva Libertas a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 16 febbraio 1979, rep. 18589, reg. soc. 2888;

società cooperativa edilizia La Pineta a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 5 aprile 1960, rep. 23460, reg. soc. 1004;

società cooperativa agricola La Maremma a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Rossi in data 14 aprile 1950, rep. 224, reg. soc. 453;

società cooperativa edilizia Domus prima a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 25 giugno 1975, rep. 38406, reg. soc. 2264;

società cooperativa edilizia Il Grifone a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 23 dicembre 1963, repertorio 15568, reg. soc. 1216;

società cooperativa edilizia Impiegati dello Stato-Grosseto a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Valentini in data 7 agosto 1921, rep. 3023, reg. soc. 324;

società cooperativa edilizia Andrea da Grosseto a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 30 novembre 1963, rep. 15319, reg. soc. 1196;

società cooperativa agricola Armentizia maremmana a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 5 agosto 1967, rep. 23569, reg. soc. 1424;

società cooperativa mista ausiliari e dipendenti della S.p.A. Commerciale organizzazione vendite a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 4 gennaio 1969, rep. 55425, reg. soc. 1535;

società cooperativa edilizia Surprise a r.l., in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 18 gennaio 1975, repertorio 117659, reg. soc. 2238;

società cooperativa mista Co.Ve.Am. - Cooperativa venditori ambulanti a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 15 sessembre 1975, rep. 38729, reg. soc. 2290;

società cooperativa edilizia Amiata a r.l., in Castel del Piano (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 28 gennaio 1978, rep. 10987, reg. soc. 2710;

società cooperativa edilizia Il Crino a r.l., in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 25 gennaio 1964, rep. 35246, reg. soc. 1231;

società cooperativa edilizia Piombino XI a r.l., in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 9 ottobre 1965, rep. 26534, reg. soc. 1338;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Gavorrano (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 4 giugno 1976, rep. 40155, reg. soc. 2433;

società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori e cavatori La Bartolina a r.l., in Gavorrano (Grosseto), costituita per rogito Rossi in data 16 novembre 1951, rep. 562, reg. soc. 521;

società cooperativa edilizia La Stella a r.l., in Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Galgani in data 30 aprile 1974, rep. 23490, reg. soc. 2141;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Charlie a r.l., in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Di Giovanni in data 15 maggio 1979, rep. 46373, reg. soc. 2974;

società cooperativa mista Il Buttero a r.l., in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Bernardini in data 21 aprile 1979, rep 9297, reg. soc. 2973;

società cooperativa di lavoro e consumo La Torbiera a r.l., in località La Torba di Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Bonesi in data 30 ottobre 1945, rep. 2693, reg. soc. 77;

società cooperativa edilizia La Laguna a r.l., in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito La Gamba in data 20 ottobre 1956, rep. 17762, reg. soc. 821;

società cooperativa agricola Terra Nostra a r.l., in Pitigliano (Grosseto), costituita per rogito Bernardini in data 24 luglio 1978, rep. 8353, reg. soc. 2791;

società cooperativa mista cooperativa agricola e di lavoro S. Rocco a r.l., in Ribolla di Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 2 febbraio 1956, rep. 13491, reg. soc. 789;

società cooperativa di produzione e lavoro Avvenire a r.l., in Marroneto di S. Fiora (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 17 gennaio 1949, rep. 14157, reg. soc. 251;

società cooperativa di produzione e lavoro Primo Maggio a r.l., in Scansano (Grosseto), costituita per rogito Ruffolo in data 22 marzo 1954, rep. 5220, reg. soc. 665;

società cooperativa agricola Il Risorgere a r.l., in Semproniano (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 28 agosto 1949, rep. 1669, reg. soc. 214;

società cooperativa agricola Giustizia a r.l., in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 8 gennaio 1950, rep. 10970, reg. soc. 410;

società cooperativa agricola di S. Quirino di Sorano a r.l., in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 25 maggio 1950, rep. 11026, reg. soc. 442;

società cooperativa di consumo di San Quirico di Sorano a r.l., in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 19 novembre 1944, rep. 9360, reg. soc. 317.

Con decreti ministeriali 30 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Cultura cooperativa editrice a r.l., in Firenze, costituita per rogito Bartoli in data 10 aprile 1972, rep. 14999, reg. soc. 21211;

società cooperativa edilizia San Martino Molin del Piano a r.l., in Firenze, costituita per rogito Roselli in data 24 gennaio 1964, rep. 5790, reg. soc. 16980;

società cooperativa edilizia Stil nuovo a r.l., in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 22 maggio 1954, rep. 6890, reg. soc. 12157;

società cooperativa edilizia Careggi a r.l., in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 12 dicembre 1951, rep. 5195, reg. soc. 10787;

società cooperativa di produzione e lavoro Firenze Sport 1° a r.l., in Firenze, costituita per rogito Roselli in data 27 luglio 1972, rep. 24530, reg. soc. 21311;

società cooperativa edilizia Palastreto a r.l., in Firenze, costituita per rogito De Lucia in data 22 giugno 1976, rep. 72568, reg. soc. 24862;

società cooperativa edilizia Domus ad Ripam a r.l., in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 21 febbraio 1974, rep. 27045, reg. soc. 23005;

società cooperativa edilizia Arborella a r.l., in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 20 dicembre 1972, rep. 133220, reg. soc. 21847;

società coperativa edilizia Gaetano Pieraccini a r.l., in Firenze, costituita per rogito Nizzi Nuti in data 21 luglio 1962, rep. 9357, reg. soc. 15883;

società cooperativa edilizia Antonella C.E.A. a r.l., in Firenze, costituita per rogito Vannozzi in data 30 gennaio 1965, rep. 25429, reg. soc. 17506;

società cooperativa edilizia Cofama a r.l., in Firenze, costituita per rogito Mazzoli in data 27 febbraio 1971, rep. 68, reg. soc. 20519;

società cooperativa edilizia Cooper Gambassi a r.l., in Gambassi (Firenze), costituita per rogito Agnoletti in data 4 maggio 1971, rep. 6883, reg. soc. 20621;

società cooperativa edilizia Palazzolo a r.l., in Incisa Valdarno (Firenze), costituita per rogito Ritzu in data 24 giugno 1972, rep. 130740, reg. soc. 21313;

società cooperativa edilizia Belsole a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Nasetta in data 20 ottobre 1970, rep. 1924, reg. soc. 2442;

società cooperativa edilizia Edificatrice Abetaia a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 4 febbraio 1974, rep. 51637, reg. soc. 3418;

società cooperativa edilizia Julia a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 4 dicembre 1968, rep. 43293, reg. soc. 19410;

società cooperativa edilizia La Nuovissima Prato a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Nasetta in data 13 novembre 1970, rep. 1965, reg. soc. 2448;

società cooperativa edilizia Giove a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Nasetta in data 29 ottobre 1970, rep. 1935, reg. soc. 2441;

società cooperativa edilizia Vittoria Nenni a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 6 dicembre 1972, rep. 52599, reg. soc. 2919;

società cooperativa edilizia Giacomo Brodolini a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 13 marzo 1972, rep. 50401, reg. soc. 2743;

società cooperativa edilizia Fernando Santi a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 13 marzo 1972, rep. 50400, reg. soc. 2744;

società cooperativa edilizia Flavia a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 27 marzo 1974, rep. 51825, reg. soc. 3474;

società cooperativa edilizia Cooper Reggello a r.l., in Reggello (Firenze), costituita per rogito Chieffi in data 21 marzo 1972, rep. 3834, reg. soc. 21101;

società cooperativa edilizia Il lavoro rignanese a r.l., in Rignano sull'Arno (Firenze), costituita per rogito Mazzoli in data 20 febbraio 1969, rep. 6, reg. soc. 19545;

società cooperativa edilizia Primavera di Rignano sull'Arno a r.l., in Rignano sull'Arno (Firenze), costituita per rogito Mazzoli in data 26 novembre 1969, rep. 8, reg. soc. 19571;

società cooperativa edilizia La Volontà a r.l., in Rufina (Firenze), costituita per rogito Lonardo in data 3 aprile 1960, rep. 9391, reg. soc. 14647;

società cooperativa agricola del Falterona a r.l., in S. Godenzo (Firenze), costituita per rogito Ersoch in data 23 aprile 1976, rep. 47048, reg. soc. 24758;

società cooperativa edilizia San Godenzo Prima a r.l., in San Godenzo (Firenze), costituita per rogito Liberati in data 14 dicembre 1974, rep. 217238, reg. soc. 23456;

società cooperativa edilizia 1° Maggio a r.l., in Firenze, costituita per rogito Vasco in data 10 aprile 1975, rep. 29789, reg. soc. 23684;

società cooperativa di consumo La Senese aretina a r.l., in Siena, costituita per rogito Nannini in data 19 gennaio 1979, rep. 10968, reg. soc. 3203;

società cooperativa di consumo Lucignolo a r.l., in Siena, costituita per rogito Nappi in data 3 ottobre 1979, rep. 72117, reg. soc. 3324;

società cooperativa edilizia Drove a r.l., in Siena, costituita per rogito Bernardini in data 14 febbraio 1976, rep. 33416, reg. soc. 2723;

società cooperativa edilizia fra dipendenti del comune di San Gimignano a r.l., in S. Gimignano (Siena), costituita per rogito Castellana in data 13 gennaio 1976, rep. 605, reg. soc. 2702;

società cooperativa edilizia Serenella a r.l., in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 26 marzo 1976, rep. 27091, reg. soc. 6415;

società cooperativa edilizia Il Refuso a r.l., in Livorno, costituita per rogito Biondi in data 13 dicembre 1968, rep. 27596, reg. soc. 4933;

società cooperativa edilizia La Chiglia a r.l., in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 13 luglio 1966, rep. 12823, reg. soc. 4637;

società cooperativa edilizia La Bilancia a r.l., in Livorno, costituita per rogito Selli in data 29 marzo 1972, rep. 21080, reg. soc. 5399;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio verde a r.l., in Livorno, costituita per rogito Selli in data 18 aprile 1975, rep. 20542, reg. soc. 6210;

società cooperativa edilizia D.E.L.L. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 13 maggio 1975, rep. 25971, reg. soc. 6198;

società cooperativa edilizia Macchiaverde a r.l., in Rossignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 2 febbraio 1977, rep. 104336, reg. soc. 6691;

società cooperativa edilizia Pier della Francesca a r.l., in Arezzo, costituita per rogito De Cerbo in data 16 giugno 1977, rep. 54250, reg. soc. 3603;

società cooperativa mista Attilio Sartori a r.l., in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 4 gennaio 1977, repertorio 48489, reg. soc. 3418;

società cooperativa di consumo Market Castiglionese a r.l., in Arezzo, costituita per rogito Antonino in data 30 ottobre 1974, rep. 10350, reg. soc. 2926;

società cooperativa di produzione e lavoro culturale Don Battista Gregori a r.l., in Sansepolcro (Arezzo), costituita per rogito Formica in data 7 novembre 1977, rep. 18862, reg. soc. 3720.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Ortofrutticola sassarese a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 15 marzo 1943, rep. 8300, reg. soc. 510;

società cooperativa agricola San Giovanni a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 11 febbraio 1945, rep. 8329, reg. soc. 557;

società cooperativa di trasporto Carico, scarico e trasporti a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 4 novembre 1943, rep. 8437, reg. soc. 516;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 30 luglio 1965, rep. 24758, reg. soc. 1574;

società cooperativa edilizia Righi a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 24 giugno 1964, rep. 14486, reg. soc. 1495;

società cooperativa di produzione e lavoro Fides a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 17 settembre 1965, rep. 41574, reg. soc. 1588;

società cooperativa edilizia Cooperativa edile sarda - C.O.E.S. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 31 luglio 1950, rep. 3095, reg. soc. 780;

società cooperativa edilizia Sardana a r.l., in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 11 aprile 1963, rep. 20106, reg. soc. 1386;

società cooperativa edilizia Riva già Apollo a r.l., in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 5 dicembre 1969, rep. 71826, reg. soc. 1898;

società cooperativa mista S.C.C.A.P.E. - Società cooperativa concessionari arenile platamona est a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 18 novembre 1968, rep. 18993, reg. società 1825;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Edile sassarese a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 14 aprile 1951, rep. 23771, reg. soc. 797;

società cooperativa mista Rinnovamento economico a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 26 settembre 1945, rep. 19087, reg. soc. 602;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa reduci L'Edilizia a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 10 agosto 1946, rep. 9755, reg. soc. 640;

società cooperativa trasporto San Cristoforo a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 7 ottobre 1946, rep. 9883, reg. soc. 649;

società cooperativa agricola Cooperativa agricola fra reduci e combattenti a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 8 maggio 1946, rep. 9606, reg. soc. 628;

società cooperativa edilizia Consager a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 9 marzo 1963, rep. 21994, reg. soc. 1364;

società cooperativa mista Pittori, decoratori e affini a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 25 dicembre 1949, rep. 1951, reg. soc. 777;

società cooperativa agricola produzione e lavoro a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 6 agosto 1944, rep. 7902, reg. soc. 770;

società cooperativa di produzione e lavoro fra scalpellini e tagliatori a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe, in data 28 febbraio 1949, rep. 23283, reg. soc. 742;

società cooperativa agricola e latteria sociale San Giovanni a r.l., in Castelsardo (Sassari), costituita per rogito Corso in data 23 marzo 1952, rep. 8099, reg. soc. 836;

società cooperativa agricola allevatori bestiame a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 1° marzo 1945, rep. 8989, reg. soc. 554;

società cooperativa agricola Consorzio provinciale cooperative agricole a r.l., in Sassari, costituita per rogito Delogu in data 12 luglio 1945, rep. 4473, reg. soc. 581;

società cooperativa edilizia Sarda Domus a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 1° luglio 1963, rep. 22227, reg. soc. 1403;

società cooperativa edilizia Il Nostro Nido a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 17 aprile 1961, rep. 146734, reg. soc. 1231;

società cooperativa di produzione e lavoro Ecol Turist a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 20 novembre 1978, rep. 5603, reg. soc. 3020;

società cooperativa di produzione e lavoro Palladio a r.l., in Sassari, costituita per rogito Vassena in data 1° agosto 1978, rep. 370, reg. soc. 2958;

società cooperativa Trasporto autoscuole riunite provincia di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 16 giugno 1967, rep. 245985, reg. soc. 1709;

società cooperativa di produzione e lavoro Ennio Malagoli a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 10 marzo 1952, rep. 31132, reg. soc. 871;

società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 5 giugno 1952, rep. 13052, reg. soc. 849;

società cooperativa di produzione e lavoro Filtes a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 30 gennaio 1966, rep. 29961, reg. soc. 1614;

società cooperativa edilizia Stella del Mare a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 22 luglio 1964, rep. 13920, reg. soc. 1509;

società cooperativa edilizia La Castellanese a r.l., in Castelsardo (Sassari), costituita per rogito Fadda in data 4 maggio 1963, rep. 561;

società cooperativa agricola Società anonima mutua assicurazioni del bestiame grosso a r.l., in Giave (Sassari), costituita per rogito Stara in data 30 novembre 1945, rep. 750, reg. soc. 611;

società cooperativa artigiana di lavoro fra falegnami «Risorgimento» a r.l., in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Malas in data 20 maggio 1948, rep. 3564, reg. soc. 714;

società cooperativa agricola Lachesinu a r.l., in Mores (Sassari), costituita per rogito Masia in data 29 marzo 1947, rep. 11927, reg. soc. 711;

società cooperativa trasporto Zavorranti a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Chiappe in data 5 marzo 1947, rep. 20628, reg. soc. 681;

società cooperativa pesca pescatori San Gavino a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Chiappe in data 4 settembre 1948, rep. 22707, reg. soc. 724;

società cooperativa pesca pescatori Risorgimento a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 28 agosto 1945, rep. 9217, reg. soc. 582;

società cooperativa pesca San Pietro a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 9 luglio 1951, rep. 3607, reg. soc. 805;

società cooperativa agricola proprietari di bestiame a r.l., in Semestene (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 19 aprile 1944, rep. 8590, reg. soc. 518;

società cooperativa agricola Romangia a r.l., in Sorso (Sassari), costituita per rogito Fadda in data 25 novembre 1958, rep. 79, reg. soc. 1129;

società cooperativa agricola latteria sociale cooperativa di Torralba a r.l., in Torralba (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 10 febbraio 1957, rep. 5254, reg. soc. 1037;

società cooperativa di produzione e lavoro fra piccapietre e scavatori SA SIA a r.l., con sede in Tula (Sassari), costituita per rogito Masala in data 25 settembre 1963, rep. 185811, reg. soc. 1429.

(971-973-975)

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province di Pisa, Foggia e Lecce, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreti ministeriali 14 febbraio 1984, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province sottoindicate è così determinato:

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Pisa e provincia: pasto L. 250 al giorno;

lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati di Foggia e provincia: alloggio (non compresi in esso i locali destinati a portineria) L. 30.000 mensili;

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Lecce e provincia:

vitto	L. 1.600	giornaliere
alloggio	» 800	»
mensa	» 800	»

(1153)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante «Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato». (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 16 febbraio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, in corrispondenza dell'estratto del decreto ministeriale 12 gennaio 1984 concernente la ditta S.p.a. «Editrice La Stampa» di Torino dove è scritto: «degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155», leggasi: «lettere *a*) e *c*) e secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

(1414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 13 dicembre 1983, n. 1417/P, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad acquistare dal dott. Franco Zino per la somma di L. 100.000.000 l'appartamento sito in Genova, via Balbi, 30/18, da destinare a sede gli istituti giuridici della facoltà di giurisprudenza.

(1358)

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 19 gennaio 1984, n. 7431/40306/AS, l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare, per la somma di L. 925.000.000, l'immobile sito in Udine, via Larga n. 36/48, di proprietà della ditta Rizzani De Eccher, al fine di allocarvi istituti dell'Università.

(1359)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Ameli Cesare, in Tortoreto Lido

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 17.035.200 dovuto dalla ditta Ameli Cesare, in Tortoreto Lido, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Teramo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1198)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Sidertecno, in Statte

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 177.868.000 dovuto dalla S.r.l. Sidertecno, in Statte, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1199)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Capestrano

Con decreto interministeriale 16 febbraio 1984, n. 187, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Capestrano (L'Aquila) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 36, particelle numeri 100 e 480, e al foglio 27, particella n. 458.

(1267)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Imperia

Con decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 63, sita sulla via Scarincio nel comune di Imperia, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 6 antistante il mappale n. 34.

(1360)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1984 l'indennità di carica spettante ai presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e stata stabilita in L. 500.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1984.

(1354)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano Terme, Pienza, Radicofani e Castiglione d'Orcia.

Con decreto 27 ottobre 1983, n. 81021, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di tratti di terreno e fabbricati su di essi esistenti riportati in catasto dei comuni di Abbadia S. Salvatore (foglio 12, mappali 23 e 27), Chianciano Terme (foglio 33, mappali 1/A, 7a, 7b, 7c e 7d), Pienza (foglio 114, mappali 6, 8, 12; foglio 70, mappale 79; foglio 133, mappali 30, 31, 42 e 43; foglio 127, mappale 36; foglio 124, mappale 47; foglio 120, mappali 41, 42, 43, 44 e 48), Radicofani (foglio 80, mappale 46) e Castiglione d'Orcia (foglio 144, mappale 46 e foglio 126, mappale 44), non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(1355)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 47744 del 13 marzo 1984 praticabili dal 19 marzo 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	381
Olio combustibile BTZ	L./kg	419

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	610	613	616	619	622
Petrolio (*)	»	666	669	672	675	678
Olio comb.le fluido	L./kg	515	518	521	524	527

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1459)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 luglio 1981 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A della provincia di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 18 febbraio 1984 e 20 febbraio 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Palermo nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	134,5847	su 150
2) Marchese Francesco	»	125,0000	»
3) Vitale Giovanni	»	124,4904	»
4) De Negri Errico	»	122,0414	»
5) La Placa Cataldo	»	118,9852	»
6) Mazzella Claudio	»	117,8457	»
7) Giglio Francesco	»	112,9079	»
8) Sevieri Enzo	»	111,5780	»
9) Boianelli Fernando	»	107,4900	»
10) Mongiovi Michele	»	102,9360	»
11) Amorese Arturo	»	102,4402	»
12) Di Gilio Vito	»	98,8109	»
13) Di Turi Domenico	»	79,9421	»
14) Scaffidi Abate Waifro	»	79,4994	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1301)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Bologna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Bologna;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1976 modificato con decreto del 20 febbraio 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Bologna, nell'ordine appresso indicato:

1) Micio Ardesino	punti	108,05	su 150
2) Bay Piero Giuseppe	»	93,03	»
3) Majorano Luciano	»	92,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1302)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di primo ispettore, per laureati in ingegneria, nella carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 2, febbraio 1984, datato 1° marzo 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1983, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di primo ispettore della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in possesso del diploma di laurea in ingegneria, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(1340)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale amministrativo e tecnico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a:

un posto di direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo - ragioniere;

tre posti di coadiutore amministrativo - archivista dattilografo;

un posto di ingegnere industriale;

un posto di assistente tecnico - geometra;

un posto di assistente tecnico - perito meccanico;

un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Potenza.

(1393)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoquarantatre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso unità sanitarie locali.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a centoquarantatre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso le unità sanitarie locali della regione (il numero dei posti è stato elevato a duecentosessantotto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Potenza.

(1394)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983, n. 24.

Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello statuto della regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

A tal fine la Regione:

assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua;

regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee. il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;

tutela la falda idrica sotterranea.

Art. 2.

Quadro degli interventi

La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:

la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi;

la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

la individuazione degli usi consentiti delle acque nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;

l'imposizione di limiti di accettabilità;

il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;

la determinazione delle tariffe;

la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

Titolo II

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 3.

Approvazione del piano di risanamento

In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

l'uso della falda;

l'alimentazione artificiale della falda;

le carte tematiche dei presidi depurativi;

le carte tematiche degli ambiti territoriali;

le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;

le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

Il piano è depositato presso la Regione e per estratto presso le province, i comuni singoli o associati e le comunità montane.

Art. 4.

Coordinamento pianificatorio

L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 5.

Efficacia dei vincoli

I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1968, n. 1090.

Art. 6.

Modalità di attuazione

Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque è di preminente interesse regionale.

Il piano è attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.

Art. 7.

Programmi pluriennali

I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;

b) la valutazione dell'incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;

c) le direttive generali per il coordinamento delle attività regionali e degli enti interessati all'attuazione del piano;

d) gli schemi dell'accordo di programma di cui al successivo art. 9;

e) la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;

f) gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;

g) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;

h) i soggetti incaricati e la spesa prevista per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

I programmi possono considerare studi di fattibilità relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

I programmi sono predisposti dall'assessorato alla programmazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al consiglio entro il successivo 30 novembre.

I programmi sono approvati dal consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

I programmi sono attuati dalla Regione, dai comuni singoli o associati, dalle comunità montane e dagli altri soggetti individuati dall'accordo di programma nei limiti e con le modalità da esso previsti.

Art. 8.

Rilevazione dello stato di attuazione del programma

I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'assessorato regionale alla programmazione.

Art. 9.
Accordo di programma

L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi.

L'accordo di programma prevede, altresì, le modalità di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

L'adesione all'accordo di programma, proposto dalla giunta regionale, è deliberata dagli enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

Art. 10.
Poteri sostitutivi

In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il presidente della Regione diffida d'urgenza gli enti inadempienti all'osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida. Scaduto inutilmente il termine, la giunta regionale promuove la nomina di un commissario *ad acta*.

I comuni singoli o associati e le comunità montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti all'accordo di programma.

La giunta regionale, accertata l'inadempienza o la difformità, qualora non richieda la nomina del commissario di cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dell'accordo di programma sospendendo il finanziamento.

Art. 11.
Finanziamento degli interventi

I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la tesoreria della Regione e fissa le modalità di prelievo delle somme.

La tesoreria della Regione procede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'ente medesimo.

Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nell'intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui all'art. 61 della legge regionale 30 maggio 1979, n. 17.

Nel caso previsto nel comma precedente, potrà farsi luogo, a richiesta dell'ente interessato, all'accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari nonché i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.

Art. 12.
Procedure per l'esecuzione delle opere

All'esecuzione delle opere provvedono gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9.

L'affidamento delle opere è effettuato a mezzo di:

a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all'art. 1, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, senza accettazione di offerte in aumento;

b) concessione con possibilità di estendere l'oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

La scelta del concessionario è effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile, aventi adeguate capacità tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavori pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessità tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione. La concessione è accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dell'opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l'oggetto.

L'affidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali.

L'affidamento per concessione dovrà avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovrà individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.

I progetti di cui al terzo comma del presente articolo sono redatti dagli uffici tecnici dei comuni singoli o associati e delle comunità montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dell'opera da eseguire.

Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente può essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare.

Art. 13.
Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali

I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l'ufficio tecnico dell'ente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per territorio.

In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, il parere è espresso dall'ufficio del genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, per la conformità tecnico-economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Il procedimento della gara espletata mediante licitazione privata è approvato dall'ente con apposito atto deliberativo.

L'ente interessato approva, altresì, l'affidamento dei lavori per concessione di cui al precedente art. 12, lettera *b*).

L'ente comunica alla Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.

Il presidente della giunta, entro i successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione di collaudo in corso d'opera.

Il presidente della giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione.

Titolo III

RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

Art. 14.
Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici

La Regione, in attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

Per il rilevamento dei dati e l'esecuzione delle analisi e ricerche la Regione può avvalersi dei comuni singoli o associati, delle comunità montane, degli enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

I rapporti tra la Regione, i comuni singoli o associati, le comunità montane, gli enti od organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente art. 7.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento, quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennità di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonché per l'acquisto da parte dei comuni singoli o associati delle attrezzature tecnico-scientifiche per il rilevamento e le analisi.

Art. 15.

Istituzione del catasto regionale delle acque

La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola a livello provinciale e comunale.

La Regione ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Contenuti del catasto

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

a) caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli articoli 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni;

c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;

d) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

e) usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

f) opere idrauliche di competenza regionale;

g) regime giuridico dei corpi idrici.

Art. 17.

Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto

I dati del catasto di cui alle lettere *a*) ed *f*) del precedente art. 11 sono raccolti dalle province, dai comuni singoli o associati, dalle comunità montane che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

La giunta regionale può avvalersi degli uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti *f*) e *g*) del precedente art. 16.

Art. 18.

Utilizzazione del catasto

Lo Stato, le province, i comuni singoli o associati e le comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché le tariffe di utenza.

Titolo IV

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 19.

Opere di igiene ambientale

La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti la costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

Tutte le opere di igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.

Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con decreto del presidente della giunta, purché conformi agli indirizzi ed alle finalità del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.

Art. 20.

Norme attuative del piano

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le norme attuative disciplinano:

a) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

b) lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico, di cui alla direttiva del comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento e n. 101 del 28 maggio 1981;

c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

d) lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi;

e) l'installazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;

f) i criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua;

g) le modalità per il prelievo e le analisi dei campioni;

h) le modalità tecniche per la riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;

i) l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto.

Art. 21.

Emanazione delle norme attuative

Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Titolo V

RIUTILIZZAZIONE

Art. 22.

Risorse idriche non convenzionali

La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.

Art. 23.

Riutilizzazione

La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato lo affluente trattato.

Art. 24.

Approvazione dei progetti

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonché i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del presidente della Regione, previo parere favorevole del comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

Titolo VI

TARIFFAZIONE

Art. 25.

Canoni di fognatura e depurazione

Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono emanate con legge regionale.

Le tariffe, di cui al primo comma, sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi di igiene ambientale.

Le tariffe sono aggiornate ogni anno in relazione all'andamento dei costi.

Art. 26.

Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione

Il consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 27.

Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico

Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento:

a) delle spese di istruttoria dovute all'autorità competente al controllo nella misura dalla stessa stabilita;

b) delle spese per il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di rifiuto;

c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

Prima del rilascio dell'autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l'istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi è superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati dall'autorità preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 28.

Tassa di concessione regionale

Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 9 giugno 1980, n. 65, titolo II, numero d'ordine 20, quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

La tassa deve essere corrisposta all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

La tassa annuale di concessione è dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo VII

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

Art. 29.

Finalità

Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonché la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

Art. 30.

Tutela del sistema idrico del sottosuolo

La ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.

Art. 31.

Contenuto dei piani di riordino

I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

I piani di riordino:

a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprietà idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unità idrologiche;

b) censiscono i punti d'acqua esistenti con opportuna schedatura;

c) individuano i canali e gli adduttori di acqua nonché i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;

d) definiscono le modalità per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d'acqua;

e) determinano le modalità tecniche per la ricarica artificiale;

f) individuano le zone in cui l'esecuzione di assaggi o ricerche d'acqua è riservata alla pubblica amministrazione;

g) individuano le zone in cui è necessario sospendere la esecuzione delle ricerche e dell'estrazione, ridurre l'utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;

h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;

i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;

l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l'indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.

Art. 32.

Redazione dei piani di riordino

I piani di riordino sono redatti dall'assessorato alla programmazione che si avvale degli uffici del genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonché di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

La Regione, per le finalità del presente articolo, è autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d'acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche.

Art. 33.

Approvazione dei piani di riordino

I progetti di piani di riordino sono adottati dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato alla programmazione.

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell'avvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

L'approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori in esso previsti.

Il provvedimento di approvazione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso l'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 34.

Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincea per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee

La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio del genio civile competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista all'uopo abilitato per legge:

a) relazione tecnico-economica;

b) planimetria riportante l'ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di un km;

c) relazione idrogeologica e risultati delle eventuali indagini espletate.

Le domande sono istruite, previo sopralluogo, dal genio civile in applicazione del secondo comma dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dei piani di riordino, ove approvati.

L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal coordinatore dell'ufficio del genio civile.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità ed i termini da osservarsi per le operazioni di ricerca, nonché la cauzione da versarsi e l'indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei mesi.

L'autorizzazione è nominativa e non può essere volturata.

Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca ovvero la misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo, è ammesso da parte degli interessati, ricorso al presidente della Regione, che provvede definitivamente sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

I ricorsi sono presentati al genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

I risultati della ricerca devono essere depositati presso il genio civile.

Art. 35.

Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee

L'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee è sottoposta a concessione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti ad ottenere la concessione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine dell'autorizzazione alla ricerca.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica;

b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;

c) stratigrafia del pozzo;

d) prove di portanti;

e) analisi chimica e batteriologica delle acque;

f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate e, se richiesta, nella concessione di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista all'uopo abilitato per legge è presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del genio civile competente per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi ed i relativi periodi di utilizzazione, e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell'ufficio del genio civile competente, sentito il comitato tecnico di cui al successivo articolo 46.

La concessione può essere sospesa o revocata, nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione.

Restano ferme, ai sensi dell'art. 93 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni in ordine all'utilizzazione delle acque da parte del proprietario del fondo per gli usi domestici.

Titolo VIII

ASSETTO DELLE COMPETENZE

Art. 36.

Compiti delle province

Le province esercitano le funzioni amministrative di cui allo art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono delegate alle province per il territorio di rispettiva competenza.

Art. 37.

Esercizio della delega

Nell'esercizio dei poteri delegati con l'articolo precedente, le province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche ed integrazioni nonché alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

La giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, potrà impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Nell'adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 38.

Sostituzione e revoca della delega

In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta medesima.

Art. 39.

Comuni singoli e associati e comunità montane

Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in forma associata per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, nonché dalla presente legge.

Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre metà o coincidano con i territori delle comunità montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.

Art. 40.

Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale

I comuni singoli o associati e le comunità montane deliberano l'adozione del regolamento di gestione dei servizi.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della giunta regionale.

Art. 41.

Consorzi per le aree di sviluppo industriale

I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai consorzi stessi.

Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai consorzi stessi.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i consorzi di cui al presente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche ed integrazioni nonché della presente legge e delle norme tecniche regionali.

I consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare il regolamento per la gestione dei servizi affidati.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della giunta regionale.

I consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.

Art. 42.
Compiti dei comuni, singoli o associati, comunità montane

I compiti che vengono affidati ai comuni singoli o associati sono quelli di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1970, n. 650.

Titolo IX

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Art. 43.
Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche ed integrazioni, dall'autorità competente al controllo.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall'assessorato regionale competente anche ai fini dell'uniformità della raccolta dei dati.

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità finali previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche ed integrazioni nonché dai regolamenti regionali.

Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilità progressivamente.

A domanda del soggetto interessato, l'autorità di controllo, nell'autorizzare lo scarico può assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non dovrà superare i centoventi giorni dall'attivazione dello scarico.

La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti è definito dall'autorità di controllo nell'atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore.

Art. 44.
Revoca delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche ed integrazioni, nonché dai regolamenti regionali.

L'autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.

Art. 45.
Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

Titolo X

COMITATO TECNICO

Art. 46.
Comitato tecnico per le risorse idriche

E' istituito il comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

I pareri resi dal comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

Il comitato tecnico è composto:

a) dall'assessore alla programmazione che lo presiede;

b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;

c) da un esperto designato dall'Istituto ricerche sulle acque del CNR;

d) da cinque esperti designati dal consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

e) da un funzionario regionale per ciascuno degli assessorati: programmazione, agricoltura, sanità, industria e artigianato, lavori pubblici;

f) dai coordinatori regionali degli uffici del genio civile;

g) da un esperto designato dall'ente irrigazione.

I membri di cui alla presente lettera *d)* devono essere scelti tra professori universitari o ricercatori riconfermati con le procedure di cui all'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nelle discipline della idrologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi.

Il comitato è insediato con decreto del presidente della giunta e dura in carica cinque anni.

Un funzionario regionale, designato dall'assessore al ramo esercita le funzioni di segretario.

Il regolamento di funzionamento del comitato tecnico è approvato con delibera della giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Titolo XI

SANZIONI

Art. 47.
Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei

I pozzi escavati senza la prescritta autorizzazione devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente primo comma è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo da dieci a cento volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

La sanzione viene irrogata con decreto del presidente della Regione, vista la relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.

Il contravventore può liberarsi delle obbligazioni di cui ai commi precedenti cedendo a titolo gratuito in favore della Regione, con scrittura privata autenticata, il pozzo e l'area circostante per una estensione utile all'impianto delle attrezzature necessarie al suo sfruttamento e costituendo altresì, con il medesimo atto, le servitù di passaggio e di acquedotto necessarie per il controllo e la utilizzazione del pozzo.

Qualora il concessionario emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quelli concessi è tenuto al pagamento di una sanzione pari a cento volte il canone stabilito dal decreto di concessione.

Per le violazioni delle norme in materia di tutela delle acque all'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 48.
Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 il titolare dello scarico che:

a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 45;

b) effettui scarichi od immissioni senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente art. 43;

c) effettui scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;

d) effettui attività di prelievo e/o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto la autorizzazione.

Art. 49.
Procedimento di accertamento ed irrogazione

All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti di controllo, possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilità, colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le modalità operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

Il certificato è inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione, all'autorità competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento, redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all'autorità giudiziaria.

Titolo XII

NORME TRANSITORIE

Art. 50.

Trasferimento delle opere d'igiene ambientale e gestionale dei servizi

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di regolamentare l'acquisizione dei dati relativi alle opere d'igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza.

Fino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.

Programma esecutivo d'intervento

Il primo programma pluriennale 1983-85 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei comuni.

Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l'ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari, le modalità di attuazione e gestione delle opere.

Il primo programma pluriennale è approvato dal consiglio regionale.

Il piano esecutivo 1983 è approvato dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare assetto ed uso del territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla giunta regionale, su parere del comitato di cui al precedente art. 46.

Art. 52.

Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti solidi urbani

Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

I fanghi residuati dai processi di depurazione che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non siano classificati rifiuti tossici e/o nocivi, possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

Ai fini di cui al precedente primo comma la Regione, nell'ambito del programma esecutivo d'intervento di cui al precedente art. 51, provvede:

ad individuare la aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;

a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;

ad individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

Con l'entrata in funzione delle discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla giunta regionale.

I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di cui al precedente art. 46.

Per gli interventi relativi all'apertura di discariche controllate, nonché per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla giunta regionale, su parere del comitato di cui al precedente art. 46.

Titolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53.

Compiti dell'assessorato alla programmazione

L'assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:

utilizzazione delle risorse idriche;
smaltimento dei rifiuti solidi;
difesa del suolo;
energia.

A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, è costituito, nell'ambito dell'assessorato alla programmazione, il settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

Per gli scopi di cui al precedente comma il settore si articola:

ufficio utilizzazione risorse idriche;
ufficio tutela delle acque dall'inquinamento;
ufficio difesa del suolo;
ufficio smaltimento rifiuti solidi;
ufficio energia.

La giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed all'attivazione funzionale ed operativa del settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei coordinatori di settore e degli uffici richiamati nel presente articolo.

Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente secondo comma è soppresso, nell'ambito dell'assessorato interessato, l'ufficio acque ed energia di cui all'art. 9 della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

In attuazione dell'art. 105, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli uffici del settore risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche nella materia della presente legge, nonché in quelle disciplinate dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la giunta regionale, utilizzando posti disponibili nell'organico regionale, indice un concorso pubblico, per titoli e colloqui, per l'assunzione di sei unità.

Al concorso può partecipare il personale di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo Stato o da enti pubblici, anche economici, in possesso di laurea in ingegneria civile idraulica, fisica, scienze agrarie e forestali, biologia, e che documenti lo svolgimento di attività di ricerca, studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del settore regionale risorse, svolte presso e/o per conto dell'amministrazione di provenienza.

Nella valutazione dei titoli, sarà dato particolare rilievo allo aver già svolto, anche in posizione di comando e/o di distacco di fatto presso la Regione, attività di studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del settore risorse.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate della documentazione attinente ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti sesto e settimo commi.

Alla definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti universitari esperti nelle materie attribuite al settore, si procederà con apposita delibera della giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento dei vincitori avverrà nell'ottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 54.
Coordinamento delle attività

Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 8.

Art. 55.
Delega all'assessore

L'assessore alla programmazione, se delegato dal presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

Art. 56.
Abrogazione di norme

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 13.

Per le opere già in corso di realizzazione e per gli stanziamenti già impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 dicembre 1983

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha peraltro osservato:

« Nell'intesa che l'attuazione della normativa regionale avvenga nel rispetto dell'ambito delle competenze proprie dello acquedotto pugliese ».

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 25.

Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - Finpuglia S.p.a., per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REGIME GIURIDICO - FINALITÀ - MODALITÀ D'INTERVENTO

Art. 1.
Regime giuridico e natura dell'Istituto

La regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni, secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, denominata « Istituto finanziario regionale pugliese per lo sviluppo economico - Finpuglia S.p.a. ».

La Finpuglia opera nei settori di interesse regionale ai sensi dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, nell'ambito dei fini stabiliti dallo statuto della regione Puglia ed in particolare per il superamento degli squilibri, secondo gli obiettivi della programmazione regionale.

La partecipazione della Regione è maggioritaria.

Soci della Finpuglia possono essere aziende ed istituti di credito, comere di commercio, industria, agricoltura, imprese di assicurazione, consorzi di imprese operanti nella Regione, società a prevalente partecipazione pubblica.

Lo statuto della Finpuglia, ed eventuali sue successive modificazioni, è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 2.
Finalità

La Finpuglia è strumento della programmazione regionale e concorre alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e delle sue leggi attuative.

La Finpuglia, operando secondo criteri di economicità:

a) ricerca e mobilita risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e di organismi internazionali per il finanziamento di piani, programmi, progetti regionali o di interesse regionale;

b) promuove ed organizza, sulla base di direttive della giunta regionale, servizi ed incentivi reali per le imprese, attività nel campo dei settori organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativi ai servizi sociali aventi particolare rilevanza economica, allo sviluppo economico, all'assetto e utilizzazione del territorio, d'intesa con i soggetti del sistema delle autonomie locali e con le modalità di cui al successivo art. 3;

c) partecipa ai consorzi previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e promuove la costituzione di fondi di garanzia aventi finalità coerenti con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo.

La Finpuglia realizza, altresì, interventi specifici disposti da apposite leggi regionali, ai sensi del successivo art. 5.

Art. 3.
Modalità d'intervento

La Finpuglia per raggiungere le sue finalità e in coerenza con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e le sue leggi di attuazione si avvale normalmente delle seguenti modalità di intervento:

a) promuove la costituzione di consorzi e di società con enti e società a partecipazione pubblica o privata;

b) partecipa a enti, consorzi e società aventi scopi analoghi a quelli propri.

La Finpuglia può derogare alle suddette modalità solo nei casi previsti dallo statuto.

Lo statuto stabilisce i criteri e i limiti delle partecipazioni e delle rappresentanze di cui al punto *b*) del presente articolo e determina la rappresentanza della Finpuglia negli organi direttivi e di controllo delle società, degli enti e dei consorzi cui partecipa.

E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni in società ed imprese commerciali o industriali non aventi finalità analoghe a quelle previste dall'art. 2 della presente legge.

Gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni, i bilanci annuali delle società e degli enti in cui la Finpuglia assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione a cura della Finpuglia unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7.

La Finpuglia svolge, altresì, le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 4.
Capitale sociale - Fondo di dotazione

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della Finpuglia una quota del capitale sociale pari a 20 miliardi di lire, corrispondente ad almeno il 51%, e nei casi di aumento del capitale esercita il diritto di opzione in proporzione al capitale sottoscritto.

La Regione procederà a dotare la Finpuglia di un fondo di dotazione non remunerato a partire dal primo esercizio successivo a quello della costituzione.

Art. 5.
Progetti specifici

La Regione provvede con apposite leggi alla individuazione di progetti specifici di rilevante interesse regionale che rientrino nei fini di cui al precedente art. 2 e ne prevede la predisposizione o l'attuazione per il tramite della Finpuglia.

Art. 6.
Obbligazioni

La Finpuglia può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Le obbligazioni emesse dalla Finpuglia possono essere, secondo quanto stabilito da apposita legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla regione Puglia, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 7.
Bilancio e relazione previsionale

La Finpuglia trasmette ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredato degli allegati e della relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

La Finpuglia trasmette, altresì, alla Regione ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione, una relazione previsionale e programmatica della propria attività per l'esercizio successivo, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

La Finpuglia è tenuta a fornire a richiesta del consiglio regionale relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'attività programmata.

Il bilancio della Finpuglia dovrà ottenere la certificazione prevista per le società le cui azioni sono quotate in borsa.

Art. 8.
Consiglio di amministrazione - Collegio sindacale

Il consiglio regionale, sentito il parere della commissione per le nomine, designa a norma dell'art. 2458 del codice civile un numero di consiglieri di amministrazione della Finpuglia — per i quali è autorizzato a prestare cauzione — proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale.

Il consiglio regionale indica, nell'ambito dei consiglieri da esso designati, il presidente del consiglio di amministrazione.

La designazione dei consiglieri avviene con voto limitato ad uno, al fine di assicurare la rappresentanza della maggioranza in misura di 2/3 e delle minoranze consiliari in misura non inferiore ad 1/3.

Gli amministratori della Finpuglia durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

I sindaci effettivi e supplenti della Finpuglia devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti e vengono nominati dall'assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

Il consiglio regionale designa, con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei membri del collegio sindacale ed indica, tra di loro, il presidente.

Per l'ineleggibilità e/o la decadenza da membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale valgono le norme del codice civile e, in quanto applicabili, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 9.
Assemblea

La Regione è rappresentata nell'assemblea della Finpuglia dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale suo delegato.

Il presidente della giunta regionale partecipa all'assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della giunta stessa e delle competenti commissioni consiliari sull'ordine del giorno dell'assemblea e sulla base di deliberazioni del consiglio regionale per quanto riguarda l'atto costitutivo della Finpuglia, lo statuto e i relativi adempimenti.

Titolo III
NORME FINALI

Art. 10.
Costituzione

Il presidente della Regione, o un assessore regionale suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della Finpuglia, nonché ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 11.
Spese di costituzione e primo impianto

La Regione è autorizzata a concedere alla Finpuglia, all'atto della sua costituzione, un'anticipazione pari a 400 milioni di lire del capitale sociale come concorso nelle spese di costituzione e primo impianto dell'Istituto.

Art. 12.
Finanziamento

Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere ai sensi del precedente art. 4, è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984:

Cap. 00405 « Istituto finanziario regionale pugliese - Finpuglia S.p.a. - Partecipazione della Regione al capitale sociale » . . . . L. 19.600.000.000

Cap. 00406 « Istituto finanziario regionale pugliese - Finpuglia S.p.a. - Partecipazione della Regione al capitale sociale - Spese di costituzione e primo impianto . . . . » 400.000.000

il cui finanziamento trova copertura nell'obiettivo D - Fondo investimenti del bilancio pluriennale 1983-85, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 10 « Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 dicembre 1983

TRISORIO LIUZZI

Il Governo, peraltro, ha osservato quanto segue:

a) Poiché la Società finanziaria regionale è società a prevalente capitale pubblico ma non ente pubblico, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 4 deve essere intesa come norma programmatica rivolta a prevedere futura situazione da regolarsi mediante contratto le cui clausole riguardanti la destinazione di fondi pubblici e le modalità di erogazione e rendicontazione debbono essere opportunamente articolare ed approvate dal consiglio regionale;

b) circa l'art. 12, conformemente a quanto rappresentato nel precedente telegramma n. 200/4700/PU.20.1.19/1 in data 10 giugno 1983 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla legge regionale concernente il bilancio di previsione 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-1985, la possibilità di contrazione di mutui autorizzati al fine della copertura di varie spese di investimento tra cui quella relativa alla Società finanziaria regionale è subordinata alla approvazione dei consuntivi 1980-1981-1982 ai sensi della legge n. 335/1976 e della legge regionale di contabilità n. 17/1977.

(434)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1983, n. 84.

Disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, di interprete turistico é di accompagnatore turistico è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

2. La qualifica di « guida turistica » è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

3. La qualifica di « interprete turistico » è attribuita a chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta ed orale di lingue straniere nell'assistenza a turisti stranieri al di fuori delle competenze attribuite agli accompagnatori turistici.

4. Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge relativa agli interpreti, l'attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze e convegni da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione « simultanea » o « consecutiva ».

5. La qualifica di « accompagnatore turistico » è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. Tale qualifica corrisponde, ad ogni effetto, a quella di « corriere » prevista dall'art. 19, primo comma, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. L'esercizio delle professioni di cui ai precedenti secondo e quinto comma, non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate alle guide ed aspiranti guide alpine ed ai maestri di sci delle leggi regionali 2 gennaio 1980, n. 2 e 15 luglio 1982, n. 37.

Art. 2.

Rilascio della licenza di abilitazione per l'esercizio delle attività di guida turistica, d'interprete turistico e di accompagnatore turistico.

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico nel territorio della regione Lombardia, è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 19, primo comma, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Nella licenza di cui al precedente comma, devono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione e, per la guida turistica, gli ambiti territoriali della Regione per i quali la guida ha conseguito la relativa abilitazione;

c) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

3. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al precedente primo comma gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o aziende private con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione o dell'azienda da cui dipendono.

4. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

5. E' altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge, non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale diretto solo a favorire i propri associati.

Art. 3.

Esami per il rilascio della licenza di guida turistica interprete turistico ed accompagnatore turistico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della presente legge.

2. Le prove di esame di cui al comma precedente sono espletate, di norma, in una unica sessione annuale indetta con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il decreto di cui al precedente comma, fissa inoltre i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame ed indica la lingua o le lingue straniere oggetto delle prove stesse.

Art. 4.

Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

1. Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, composta da:

a) l'assessore regionale competente per il turismo o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente designato d'intesa dalle sovrintendenze ai beni artistici e storici della Lombardia;

c) un componente designato d'intesa dalle sovrintendenze ai beni monumentali e architettonici della Lombardia;

d) un componente designato dalla sovrintendenza archeologica della Lombardia;

e) un docente universitario esperto in tecnica del turismo;

f) tre esperti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni di categoria delle guide turistiche, degli interpreti turistici e degli accompagnatori turistici, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un docente di ciascuna lingua straniera oggetto d'esame.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale del servizio turismo ed industria alberghiera di livello non inferiore al VII.

3. La commissione giudicatrice, nominata dalla giunta regionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

4. Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 5.

Requisiti di ammissione all'esame

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o d'altro Stato membro della Comunità europea per gli esami di interprete turistico e accompagnatore turistico; agli esami di guida turistica sono ammessi i cittadini di Stati aderenti alla Comunità europea, purchè tale facoltà sia riconosciuta da convenzioni o trattati internazionali con caratteristiche di reciprocità;

b) maggiore età;

c) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito all'estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato, nonchè da centro di formazione professionale della Regione o con essa convenzionato.

L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata da un'autorità scolastica o governativa o diplomatica italiana apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla giunta regionale - Servizio turismo e industria alberghiera, e deve contenere, nel caso delle guide turistiche, l'indicazione delle località per le quali si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, nonché le lingue conosciute.

Art. 7.

Materie d'esame

1. Le materie d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

A) GUIDA TURISTICA

Prova scritta:

caratteri storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici delle località prescelte.

Prova orale:

a) materie della prova scritta;

b) colloquio in almeno una lingua straniera maggiormente diffusa, indicata dal candidato;

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.

B) INTERPRETE TURISTICO

Prova scritta:

composizione in una o più lingue, scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.

Prova orale:

a) colloquio ed esercizio di traduzione simultanea, nelle lingue oggetto della composizione scritta;

b) principi di tecnica e legislazione turistica;

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

C) ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Prova scritta:

a) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;
b) legislazione, tecnica ed organizzazione turistica.

Prova orale:

a) materie della prova scritta;

b) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;

c) colloquio in una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di «idoneità» o «non idoneità».

3. I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta, non sono ammessi a sostenere la prova orale.

4. Sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nelle due prove di esame.

5. La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

6. Il presidente della giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della professione da parte del comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecniche, delle lingue straniere conosciute e, per le sole guide turistiche, l'indicazione dei comuni per i quali è stata riconosciuta l'abilitazione.

Art. 8.

Elenchi regionali delle guide turistiche, interpreti turistici ed accompagnatori turistici

1. Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi istituiti presso il servizio turismo ed industria alberghiera della giunta regionale, ed annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere al servizio di cui al comma precedente tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle licenze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 9.

Tessera di riconoscimento

1. La tessera personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico è rilasciata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, all'atto dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 8.

2. Le caratteristiche della tessera di cui al precedente comma sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

Tariffe

1. Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono fissate, annualmente, dalla giunta regionale, sentiti gli enti provinciali per il turismo e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

Art. 11.

Divieti

1. Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione e, in particolare, attività di carattere commerciale.

2. Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

3. E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva licenza.

Art. 12.

Agevolazioni per le guide turistiche

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di licenza, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12, regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio comunale per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 13.

Sanzioni

1. Le persone che svolgono attività di guida turistica, di interprete turistico o di accompagnatore turistico, sprovviste della licenza di cui all'art. 2, primo comma, della presente

legge, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

2. La guida turistica, l'interprete turistico o l'accompagnatore turistico che applichi tariffe diverse da quelle fissate in conformità al precedente art. 10 o che incorra nelle violazioni previste al precedente art. 11, primo e secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.

3. Le agenzie di viaggio che si avvalgano della collaborazione di guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici sprovvisti della licenza di cui al precedente art. 2 o che applichino tariffe difformi da quanto disposto in applicazione del precedente art. 10, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 raddoppiabile in caso di recidiva.

4. Nel caso di reiterate violazioni alle norme della presente legge, può essere disposta la sospensione della licenza da un mese ad un anno, ovvero, per casi di particolare gravità, la revoca della licenza.

5. La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

6. Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 100.000.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche, degli interpreti turistici e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono delegate ai comuni.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, e successive modificazioni, i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere comunicati al presidente della giunta regionale.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri, in possesso delle licenze di cui all'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 11 del regio decreto-legge 18 gennaio 1977, n. 448 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui al precedente art. 8.

2. A tal fine i comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla giunta regionale - Servizio turismo e industria alberghiera, l'elenco nominativo dei titolari delle licenze di cui al comma precedente, con l'indicazione della specifica professione indicata.

3. I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale indica una sessione straordinaria per esami di accompagnatore turistico. A tale sessione saranno ammessi i candidati che dimostrino con idonea documentazione di aver prestato, negli ultimi due anni, almeno centocinquanta giorni effettivi di accompagnamento a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio.

5. Ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria di esame gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per l'effettuazione delle prove d'esame indette nel primo triennio la giunta regionale può nominare, in relazione al numero di candidati, più commissioni giudicatrici composte a norma del precedente art. 4.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri conseguenti al funzionamento delle commissioni previste dai precedenti articoli 4 e 15 si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 novembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *ottobre* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *novembre* 1983 *prot. n.* 21402/14155).

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1983, n. **85.**

Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il triennio 1983-85.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione attua nel triennio 1983-85 un piano di interventi per opere di edilizia ospedaliera ed extra-ospedaliera e per l'acquisizione, l'ammodernamento e la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecniche dei presìdi sanitari.

Il piano di intervento di cui al comma precedente viene attuato mediante l'utilizzo di disponibilità finanziarie per complessive L. 372.148.526.680 delle risorse di cui al successivo art. 9.

La somma complessiva di cui al presente articolo è ripartita fra le seguenti categorie di interventi:

1) interventi finalizzati, per complessive lire 106.600 milioni, alla piena agibilità di nuove opere in fase di avanzata realizzazione: Monza, S. Paolo, Gardone V.T., Montichiari, Bassini, Sacco, Lecco, Varzi, I.C.P., Carate, Legnano;

2) interventi finalizzati, per complessive lire 65.900 milioni. alla prima agibilità dei nuovi ospedali: Menaggio, Breno-Darfo, Casalmaggiore, Suzzara, Destra Secchia;

3) interventi finalizzati, per complessive lire 189.648.526.680, al completamento di altre opere di edilizia ospedaliera in corso, autorizzate e parzialmente finanziate, nonché di nuovi interventi di costruzione o riconversione di presidi ed attrezzature ed arredi di presìdi sanitari, che verranno definiti con il piano sanitario regionale;

4) contributi, per lire 10.000 milioni, per spese di investimento di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Le somme destinate agli interventi di cui al precedente art. 1, terzo comma, punti 1) e 2) sono ripartite fra gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti ospedalieri non estinti, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nell'allegato alla presente legge.

La giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità individua specificamente le opere da attuare e delibera la concessione dei relativi finanziamenti in base alle disponibilità dei singoli bilanci regionali e nei limiti della rispettiva assegnazione, dopo aver accertato la conformità ai criteri e obiettivi di cui al successivo art. 4, punto *a*).

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1980, n. 33 e dall'art. 5 della legge 27 giugno 1981, n. 331, predispone piani di riparto delle somme autorizzate per la categoria di intervento di cui al precedente art. 1, terzo comma, punto 3) individuando interventi da attuare, gli enti destinatari dei finanziamenti e l'entità della somma da attribuire, a ciascuno di essi nel triennio.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, nei limiti delle assegnazioni ed in base alle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci regionali, delibera la concessione dei relativi finanziamenti.

Art. 4.

I piani di riparto di cui al precedente art. 3, sono predisposti in conformità al piano sanitario regionale o, nelle more di approvazione dello stesso, nel rispetto delle indicazioni delle linee programmatiche per il primo piano sanitario della regione Lombardia approvate con deliberazione del consiglio regionale 18 giugno 1982, n. III/312, assicurando in via prioritaria gli interventi diretti al raggiungimento degli obiettivi sotto indicati:

a) per le strutture edilizie ospedaliere:

per il finanziamento dell'intero onere residuo necessario per il completamento di opere già autorizzate, iniziate e solo parzialmente finanziate;

il finanziamento dell'intero onere relativo a nuove opere o a lotti funzionali autonomi di esse che consentano l'attivazione dei relativi servizi;

il finanziamento di opere che, nel loro complesso, consentano un utilizzo più produttivo delle risorse per spesa corrente;

il finanziamento di opere finalizzate alla attivazione di servizi che favoriscano la deospedalizzazione e che incrementino l'integrazione dell'ospedale nel territorio;

il finanziamento di opere che non si affianchino nello stesso ospedale o in altri contermini a strutture sottoutilizzate;

il finanziamento di opere che consentano la concentrazione di funzioni specialistiche in presìdi di dimensioni adeguate e di carattere multidisciplinare nel rispetto di quanto previsto, per le specialità e i relativi posti letto, dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e dai provvedimenti di attuazione della stessa già approvati dalla Regione;

il finanziamento di opere per strutture che siano sostitutive e non costituiscano incremento di quelle esistenti;

il finanziamento di opere di ristrutturazione e riconversione atte a migliorare l'ospitalità degli ammalati sia nei servizi di accoglimento e di pronto soccorso che negli ambienti di degenza;

b) per le strutture edilizie extra-ospedaliere:

il finanziamento di opere indirizzate ad incremento dei servizi di prevenzione;

il finanziamento di opere che consentano la riconversione della spesa mediante il trasferimento della stessa dal settore convenzionato al settore pubblico;

c) per le apparecchiature medico-scientifiche e tecnico-economali:

i finanziamenti dell'acquisto di atttrezzature che consentano il contenimento e la qualificazione della spesa;

il finanziamento di acquisti che consentano la concentrazione in strutture ad elevato potenziale di utilizzo, di apparecchiature ad alto costo di acquisto e di gestione; nonché di apparecchiature tecnico-economali utilizzate a servizio di più presìdi.

Non possono in alcun caso essere finanziate nuove opere od opere di ristrutturazione o riconversione di presìdi sanitari che comportino un incremento di volumetria delle strutture non accompagnato da un incremento dei servizi, o che comportino un aumento dei posti letto o di servizi oltre i limiti del piano regionale in vigore.

Art. 5.

Nel caso in cui l'ente competente ad eseguire le opere o gli acquisti di cui alla presente legge dimostri la possibilità di ricavare una parte del finanziamento necessario mediante alienazione di beni patrimoniali da reddito di proprietà dell'ente medesimo, la giunta regionale, nei piani di riparto di cui ai precedenti articoli 2 e 3, può disporre l'assegnazione delle somme corrispondenti alla sola quota del costo dell'intervento non coperto da tali proventi.

In tal caso, la giunta regionale, con deliberazione di approvazione del piano di riparto, autorizza le alienazioni e dispone l'acquisizione del relativo ricavato al fondo sanitario regionale, ai sensi dell'art. 119 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 e la contestuale riassegnazione del relativo importo all'ente interessato.

Sono altresì conferiti al fondo sanitario regionale i proventi delle alienazioni già realizzate, che non siano stati utilizzati dall'ente per mancata esecuzione dell'opera in relazione alla quale l'alienazione era stata autorizzata, nonché le quote dei proventi delle alienazioni già realizzate, che eccedano il costo complessivo dell'opera in relazione alla quale l'alienazione era stata autorizzata.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata ad assegnare con proprie deliberazioni comunicate al consiglio regionale e nel limite massimo di lire 10 miliardi nel triennio 1983-85, contributi agli enti responsabili dei servizi di zona, agli enti ospedalieri non estinti ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per spese di investimento imprevedibili ed urgenti.

Art. 7.

La previsione di nuovi presìdi ospedalieri contenuta nella tabella *B* della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, è abrogata, salvo che per gli ospedali espressamente individuati nella deliberazione del consiglio regionale 21 dicembre 1978, n. II/991, e per il policlinico sud di Milano.

Gli enti responsabili dei servizi di zona e le amministrazioni degli enti ospedalieri non estinti sono tenuti a revocare tutti gli atti relativi ad incarichi di progettazione nonché ad acquisizioni di aree destinate ai nuovi presìdi ospedalieri non più previsti di cui al comma precedente; gli eventuali oneri relativi a rapporti contrattuali dovranno essere liquidati nella misura maturata alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi o le quote di contributo assegnati e non ancora erogati per interventi relativi ai nuovi presìdi non più previsti di cui al primo comma del presente articolo sono revocati con deliberazione della giunta regionale ed i relativi impegni sono annullati o revocati.

Art. 8.

Gli enti destinatari dei finanziamenti assegnati con deliberazione della giunta regionale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono autorizzati ad assumere impegni contrattuali anche poliennali per l'esecuzione delle opere individuate nei piani, entro i limiti del finanziamento previsto nei piani medesimi e nell'allegato alla presente legge.

Per l'erogazione dei contributi e per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, si applicano le procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 17.

I contributi per oneri derivanti da revisione prezzi, che sono comunque compresi nella quota assegnata nei piani di riparto di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno erogati secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 9.

Norma finanziaria

Per l'attuazione del piano di interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per la concessione di contributi in capitale, la spesa complessiva di L. 372.148.525.680 derivanti dall'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) per disponibilità finanziarie non ancora impegnate per L. 9.024.525.680, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 al capitolo 2.2.8.1.1.1353 « Impiego dell'assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 » e reiscritte nel medesimo capitolo del bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 1983 ai sensi del secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, di risorse statali già assegnate dal CIPE a favore della regione Lombardia con deliberazione in data 29 aprile-5 maggio 1981 sulla quota in capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1981;

b) dell'assegnazione statale di lire 66.531 milioni, disposta dal CIPE a favore della regione Lombardia con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1982, n. 139, sulla quota in capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 per:

1) L. 33.265.500.000 non ancora impegnati ma già iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 al capitolo 2.3.1352 « Assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazio-

nale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833» e al predetto capitolo 2.2.8.1.1.1353 «Impiego della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833»;

2) L. 33.265.500.000 accertate dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 e reiscritte, ai sensi dell'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nello stato di previsione delle spese del bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 1983;

c) delle assegnazioni statali per lire 199.593 milioni sulla quota in capitale del Fondo sanitario nazionale che, sulla base delle assegnazioni già disposte per l'anno 1982, verranno annualmente determinate per lire 66.531 milioni nel triennio 1983-85. L'assunzione degli impegni di spesa, riferiti alle assegnazioni di cui alla presente lettera, sui capitoli 2.2.8.1.1.1353 «Impiego della assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833» e 2.2.8.1.1.1600 «Impiego dell'assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833» è subordinata alla avvenuta assegnazione dallo Stato della corrispondente quota previamente iscritta nel bilancio regionale, ovvero all'applicazione del successivo quarto comma;

d) delle risorse regionali stanziate nel bilancio pluriennale 1983-85 per complessive lire 97.000 milioni di cui lire 16.000 milioni per l'anno 1983, lire 68.750 milioni nel 1984 e lire 12.250 milioni nel 1985.

La giunta regionale, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi finanziari successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, lettera *d*), e altresì nei limiti delle quote di cui al precedente comma lettera *c*), già assegnate dallo Stato e riferite a quote di competenza degli anni immediatamente successivi.

L'onere di cui al precedente primo comma, lettere *a*), *b*), punto 2) e *d*), per complessive L. 139.290.025.680 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-85, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» per:

1) L. 42.290.025.680 reiscritte nel bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 1983 ai sensi del secondo comma dello art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, come disposto dal precedente primo comma, lettera *a*) e lettera *b*), punto 2), al progetto 2.8.1.1. «Attuazione della riforma sanitaria» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti»;

2) lire 97.000 milioni al progetto 2.4.2.3. «Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento degli impianti e delle attrezzature ospedaliere» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

In relazione alle assegnazioni statali di cui al precedente primo comma, lettera *c*), per la parte che eventualmente non verrà assegnata dallo Stato si provvederà con mezzi regionali che saranno a carico dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi all'anno di assegnazione della corrispondente quota statale.

All'onere di lire 16.000 milioni di cui al precedente primo comma, lettera *d*), per l'anno 1983 si fa fronte mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1983, alla parte II, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, è istituito il cap. 2.2.4.2.3.1626 «Contributi in capitale agli enti responsabili dei servizi di zona, agli enti ospedalieri non estinti per opere di prima agibilità e di avanzata realizzazione di edilizia ospedaliera, extraospedaliera, per apparecchiature medico scientifiche e tecniche dei presidi sanitari nonché eventuali nuovi interventi di costruzione o riconversione degli stessi, autorizzati dai competenti organi statali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 16.000 milioni.

In considerazione dell'accertamento effettuato dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982, approvato con legge regionale 27 agosto 1983, n. 67, della somma pari a L. 33.265.500.000, già iscritti negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, approvato con legge regionale 21 febbraio 1983, n. 14, relativa alla residua parte delle assegnazioni statali della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1599 «Assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, quota anno precedente» è ridotta rispettivamente di L. 33.265.500.000 e di lire 30.750 milioni;

2) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.8.1.1.1600 «Impiego dell'assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, quota anno precedente, è ridotta rispettivamente di L. 33.265.500.000 e di lire 15.000 milioni;

3) la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di lire 15.750 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 novembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *ottobre* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *novembre* 1983 *prot. n.* 20902/14086.

(*Omissis*).

(466)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227